

STATUTO

CARPE DIEM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA G. D'ANNUNZIO 67

Numero REA: CT - 256390

Codice fiscale: 03824940872

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto in data	
	3.3.2005 n° 14616 di raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I°	
	TIPO E DENOMINAZIONE MODELLO SOCIETARIO -	
	SEDE - DURATA	
	ART. 1 COSTITUZIONE	
	Tra le parti è costituita la cooperativa ,a capitale variabile e	
	con scopo mutualistico, denominata "CARPE DIEM SOCIETA COOPERATIVA	
	SOCIALE".	
	ART. 2 MODELLO SOCIETARIO E NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa, per tutto quanto non espressamente previsto nel	
	presente statuto e nei patti espressi nei regolamenti attuativi,	
	si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni	
	previste dal Titolo VI del libro V del codice civile ed, in quanto	
	compatibili,dalle norme previste dalla legge per le società a	
	responsabilità limitata.	
	Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di	
	cui alla L. 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del	
	socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni.	
	Il superamento dei limiti stabiliti dall'art.2519 c.c.comma 2° e	
	dell'art.7 del presente statuto determina l'obbligo di convocare	
	senza indugio,l'assemblea straordinaria per le necessarie	
	modificazioni dello statuto.	
	Qualora l'assemblea non abbia deliberato le modifiche entro 180	

	giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei	
	suddetti limiti, la cooperativa è sciolta.	
	I soci che non concorrono a tale deliberazioni hanno diritto di	
	recesso.	
	ART. 3 SEDE	
	La cooperativa ha sede legale nel Comune di Catania all'indirizzo	
	denunciato e risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso	
	il Registro delle imprese ai sensi dell'art.111 ter delle	
	disposizioni di attuazione del codice civile.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello	
	stesso Comune con semplice decisione dell'Organo amministrativo	
	che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione al Registro	
	delle Imprese mentre spetta all'Assemblea straordinaria dei Soci	
	il trasferimento della sede in un comune diverso.	
	Sedi secondarie, succursali, filiali agenzie ed uffici di	
	rappresentanza, sia in Italia che all'Estero, potranno essere	
	istituite e soppresse con decisione dell'organo amministrativo nei	
	limiti e con l'osservanza degli obblighi di legge.	
	ART. 4 DURATA	
	La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione	
	fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento	
	deliberato a norma di legge.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una	
	delle cause indicate ai punti 1), 2), 3), 5), 6), 7), dell'art.2484	
	c.c. nonché per la perdita del capitale sociale.	

	TITOLO II°	
	<u>SCOPO PREVALENZA -OGGETTO SOCIALE</u>	
	ART. 5 SCOPO MUTUALISTICO	
	La cooperativa non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico	
	e svolge la propria attività mutualistica in funzione del	
	conseguimento dell'oggetto sociale.	
	Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire,	
	tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della	
	propria attività lavorativa, è:	
	- di trovare sbocchi occupazionali per collocarvi le prestazioni	
	professionali e lavorative dei soci cooperatori alle migliori	
	condizioni economiche, professionali e di mercato;	
	- assicurare continuità occupazionale e procurare, per mezzo	
	dell'attività sociale e tramite la gestione in forma associata,	
	comunque, vantaggi diretti ed immediati alle economie dei singoli	
	soci;	
	- di improntare la propria organizzazione al conseguimento della	
	massima uguaglianza di diritti, doveri, remunerazione e	
	partecipazione alle decisioni, fra i soci quale che sia il loro	
	ruolo nel rispetto del principio di parità di trattamento sancito	
	dall'art.2516 c.c., demandandosi all'organo amministrativo, la	
	facoltà, nei limiti della compatibilità dei regolamenti interni	
	approvati o da approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti	
	mutualistici con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la	
	diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e	

	quelle di tutti gli altri soci. In funzione della quantità e della	
	qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve	
	essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci,	
	ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei	
	parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art.	
	2512 e seguenti del codice civile.	
	La cooperativa potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente	
	statuto, la propria attività avvalendosi anche di soggetti terzi	
	non soci. Le condizioni di tale rapporto verranno stabilite	
	dall'organo amministrativo valutate le esigenze dell'impresa.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici, come disposto	
	dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed	
	integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un'ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana (ivi	
	compreso il rapporto di collaborazione coordinata non	
	occasionale). I Criteri e le regole inerenti allo svolgimento	
	dell'attività mutualistica tra la cooperativa ed i soci saranno	
	disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'organo	
	amministrativo ai sensi dell'art.47 del presente statuto ed	
	approvati dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per	
	le assemblee straordinarie ai sensi dell'art. 6 della legge 3	
	aprile 2001,n.142.	

	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al	
	rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò	
	stesso la cooperativa con decisione dell'organo amministrativo,	
	potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza e	
	tutela del movimento cooperativo ed ai suoi organismi periferici	
	nella cui giurisdizione insiste la sede sociale della cooperativa	
	ed alle sue articolazioni di categoria o di settore, nonchè agli	
	altri organismi economici, consortili o sindacali che si	
	propongano iniziative di attività mutualistiche,	
	cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e	
	di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di	
	legge in materia, potrà raccogliere prestiti dei soci, istituendo	
	una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento	
	interno, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed	
	effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto	
	sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del	
	risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale ai sensi dell'art. 4 della Legge 59/92.	
	La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale ai sensi dell'art. 5 della Legge	
	59/92.	

	ART. 6 - OGGETTO	
	In attuazione dello scopo mutualistico così come definito	
	all'articolo precedente, tenuto conto dei requisiti e degli	
	interessi dei soci alla partecipazione ai vantaggi mutualistici	
	come più oltre determinati, la cooperativa intende svolgere le	
	attività seguenti:	
	1) fornire servizi sociali orientati in via prioritaria ma non	
	esclusiva ai bisogni di persone anziane, siano esse	
	autosufficienti o meno, di disabili e portatori di handicap	
	psico fisico e soggetti svantaggiati in genere;	
	2) istituire servizi di assistenza medico-generica e	
	infermieristico-domiciliare ed ambulatoriale, servizi di	
	assistenza sociale e di segretariato sociale; attrezzare e	
	gestire ambulatori specialistici socio-sanitari e servizi di	
	emergenza e di primo soccorso, anche mediante l'organizzazione	
	e la gestione di un servizio di ambulanza e di un ambulatorio	
	polispecialistico attrezzato a pronto soccorso;	
	3) cura dell'affidamento familiare a sostegno degli	
	affidatari;	
	4) la cooperativa potrà organizzare corsi di formazione e di	
	aggiornamento del personale socio e non socio;	
	5) prevenire le situazione di disabilità che impediscono lo	
	sviluppo e l'integrazione sociale del portatore di handicap	
	fisico, psichico e mentale, promuovendo lo sviluppo,	
	l'organizzazione e la qualificazione di servizi, prestazioni,	

	ricerche e la gestione di strutture residenziali rivolti ad	
	assistere da un punto di vista sociale e sanitario e a	
	rimuovere le condizioni che determinano disabilità fisica,	
	psichica e sensoriale, anche mediante interventi domiciliari	
	di cui alle leggi regionali, nazionali e comunitarie in	
	materia emanate e da emanare;	
	6) promuovere l'istituzione, lo sviluppo e la qualificazione	
	di servizi di assistenza socio-psico-sanitaria per le persone	
	anziane	
	Tali servizi si identificano in:	
	a) creare, dirigere e gestire strutture residenziali per gli	
	anziani, centri di recupero fisico, centri di incontro, case	
	albergo, comunità alloggio, centri diurni e centri di	
	animazione, gite e soggiorni climatici e termali;	
	b) creare, dirigere e gestire servizi domiciliari, sanitari,	
	sociali e di animazione, per le persone anziane, diretti a	
	prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, favorendo il più	
	possibile il mantenimento ed il reinserimento della persona	
	anziana nel proprio nucleo familiare e sociale e comunque nel	
	normale ambiente di vita, il tutto in ossequio alle leggi	
	regionali, nazionali e comunitarie emanate e da emanare in	
	materia;	
	7) la cura dell'educazione e dello sviluppo della personalità	
	dei bambini con la gestione di scuole materne, elementari e	
	asili nido e attività ricreative, di animazione ludiche e di	

	post-scuola;	
	8) creare, dirigere e gestire al completo strutture turistiche	
	adibite al turismo giovanile e sociale o per promuovere corsi	
	di aggiornamento, convegni, mostre ed attività socio-	
	culturali;	
	9) offrire servizi di assistenza mediante la cura, la	
	socializzazione e l'integrazione nel tessuto sociale di	
	provenienza mediante e diverse iniziative territoriali,	
	servizi domiciliari e interventi a carattere diurno e	
	residenziale, per persone che vivono in stato di indigenza,	
	senza fissa dimora, tossicodipendenti, alcoolisti,	
	disadattati, immigrati, nomadi, profughi.	
	Per raggiungere i propri scopi la cooperativa potrà:	
	costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della	
	legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme integrative e	
	modificative; chiedere allo Stato, alla Regione o ad altri	
	enti contributi e mutui a tasso agevolato; acquistare,	
	vendere, prendere in locazione attrezzature e immobili; e	
	attuare tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario -	
	con esclusione di quelle previste dal D.L.vo 1.9.93 n. 385	
	(T.U. delle leggi in materia bancaria) mobiliare ed	
	immobiliare necessarie per il conseguimento dei fini sociali;	

	stipulare convenzioni con Enti locali; partecipare ad appalti	
	pubblici e privati.	
	La cooperativa potrà gestire eventuali lasciti e donazioni per	
	il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili attività	
	riservate per legge a soggetti muniti di necessari titoli	
	professionali o autorizzati all'esercizio di specifiche	
	attività in forza di particolari disposizioni di legge, la	
	società potrà demandarne in ogni caso la esecuzione a questi i	
	quali opereranno sotto la loro responsabilità.	
	La cooperativa si propone altresì di partecipare al	
	rafforzamento del Movimento Cooperativo Italiano nelle sue	
	variegate espressioni.	
	La cooperativa potrà aderire, con delibera dell'organo	
	amministrativo alle Associazioni Nazionali Cooperativistiche	
	che ne assumono la tutela e la rappresentanza a norma di legge	
	ad organizzazioni cooperativistiche di categoria che così	
	assumono la tutela degli interessi sia dell'Ente che dei Soci	
	d'opera.	
	Con delibera dell'organo amministrativo potrà aderire e	
	partecipare sotto qualsiasi forma a Consorzi, sia Nazionali	
	che Regionali e Provinciali - aventi lo scopo di assistere e	
	tutelare il movimento cooperativo e che non svolgono attività	
	in contrasto con le vigenti disposizioni di legge sulla	
	Cooperazione.	

	Sempre con delibera dell'organo amministrativo la cooperativa	
	potrà assumere interessenze e partecipare anche come socio	
	sovventore in imprese cooperative essere socia in S.P.A. e in	
	S.R.L. i cui scopi non siano in contrasto con gli scopi	
	sociali perseguiti dalla cooperativa.	
	La cooperativa per raggiungere il proprio oggetto potrà	
	ricevere finanziamenti e fondi dai propri soci, nel rispetto	
	delle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti ed in	
	particolare delle disposizioni di legge in materia di società	
	cooperative; tali finanziamenti potranno essere sia fruttiferi	
	che infruttiferi di interessi.	
	TITOLO III°	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. 7 NUMERO - REQUISITI DEI SOCI - CATEGORIE.-	
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre	
	né superiore a diciannove. Se successivamente alla costituzione,	
	il numero dei soci dovesse divenire inferiore al suddetto minimo,	
	esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno,	
	trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in	
	liquidazione.	
	L'ammissione di nuovi soci non comporta modificazioni dell'atto	
	costitutivo.	
	Oltre ai soci fondatori, nel rispetto del principio della porta	
	aperta, possono essere ammessi a soci cooperatori, tutte le	
	persone fisiche, aventi la capacità di agire, ed in particolare,	

	quelli che esercitino professioni, mestieri attinenti alla natura	
	dell'impresa esercitata dalla cooperativa, che, per la loro	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	professionale, possano collaborare al raggiungimento dei fini	
	sociali e quelli che intendano maturare una capacità	
	professionale, e, comunque, tutti coloro che possano partecipare	
	direttamente all'esercizio dell'impresa sociale prestando la loro	
	attività lavorativa.	
	I soci cooperatori:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale,	
	partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche	
	in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro	
	in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di	
	lavoro,	
	I soci cooperatori si distinguono nelle seguenti categorie :	

	ORDINARIA E SPECIALE .	
	Quella ORDINARIA comprende i Soci lavoratori che sono quelli	
	che esercitano arti e mestieri attinenti alla natura	
	dell'impresa esercitata dalla cooperativa, che perseguono lo	
	scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con	
	la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di	
	occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali,	
	professionali, e che, per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono	
	partecipare ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente	
	cooperare al suo esercizio e sviluppo e che prestano la loro	
	attività ricevendo un compenso.	
	In deroga a quanto sopra possono essere altresì Soci	
	prestatori le persone fisiche aventi i requisiti di tecnici	
	amministrativi, in numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento dell'impresa sociale.	
	Quella speciale prevista dall'art.2527, comma 3 comprende i	
	Soci in formazione o in inserimento	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti di un terzo	
	del totale dei soci cooperatori, l'ammissione di nuovi soci	
	cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti) o soci	
	apprendisti che saranno ammessi in una categoria speciale in	
	ragione dell'interesse:	
	A) alla loro formazione professionale;	
	B) al loro inserimento nell'impresa sociale.	

	Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa;	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma precedente l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere parzialmente al	
	perseguimento degli scopi sociali ed economici, e sempre in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della	
	cooperativa;	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto nel regolamento interno	
	stabilisce:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione.	
	Al socio ammesso alla categoria speciale spettano i diritti ed	
	obblighi seguenti:	
	- partecipa all'assemblee ordinarie manifestando le proprie	

	opinioni ma non ha diritto di voto e lo esercita solamente in	
	occasione dell'approvazione del bilancio e non può	
	rappresentare altri soci e comunque non può esercitare i	
	diritti previsti dall'art.2476 del c.c e non gode dei diritti	
	di cui agli artt.2422 e 2545-bis del codice civile	
	- non può rappresentare in assemblea altri soci;	
	- non può essere eletto amministratore;	
	partecipa alla ripartizione degli utili e dei ristorni in	
	misura inferiore ai soci ordinari in relazione ai costi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'impresa	
	cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque	
	l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del	
	capitale sociale;	
	- versa la quota sociale e la relativa tassa di ammissione;	
	dà la propria disponibilità lavorativa nell'ambito della	
	struttura operativa in base a quanto stabilito dall'organo	
	amministrativo;	
	segue i corsi di specializzazione tecnico-professionale	
	secondo le indicazioni dell'organo amministrativo.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare 1/10 dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in	
	Assemblea.	
	I soci speciali, oltre che nei casi previsti dalla legge e	
	dall'art.12 del presente statuto, possono recedere in	

	qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno,	
	con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto,	
	sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine. I soci	
	speciali possono essere esclusi, anche prima della data di	
	scadenza del periodo di inserimento oltre che nei casi	
	previsti dalla legge ed in quelli individuati all'art. 13 del	
	presente statuto anche nelle seguenti ipotesi:	
	nel caso di interesse alla formazione per l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione mentre nel caso di interesse	
	all'inserimento nell'impresa per l'inopportunità, sotto il	
	profilo economico, organizzativo, finanziario del suo	
	inserimento nell'impresa sociale o per l'inosservanza dei	
	doveri di leale collaborazione con la compagine sociale o per	
	il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla categoria speciale potrà essere escluso dall'organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci	
	ordinari.	
	Il Socio speciale, qualora intenda essere ammesso a godere dei	
	diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, deve	
	presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto	
	periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che -	
	verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal presente	

	statuto e dal regolamento e/o il rispetto dei doveri inerenti	
	la formazione professionale, il conseguimento dei livelli	
	qualitativi prestabiliti dalla cooperativa ovvero il rispetto	
	degli impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale - ne delibera l'ammissione. La	
	delibera di ammissione del socio speciale alla qualità di	
	socio ordinario deve essere comunicata all'interessato secondo	
	le modalità previste dallo statuto per i soci ordinari.	
	Il socio cooperatore, con la propria adesione o	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo,	
	stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con	
	l'apposito regolamento, in una delle forme di cui al penultimo	
	comma dell'art. 5, del presente statuto, sottoscrivendo	
	l'apposito contratto con la cooperativa.	
	Non potranno essere soci, e se soci decadono, coloro che	
	esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, in	
	imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla	
	cooperativa ed effettivamente in concorrenza con questa	
	ultima, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo	
	assunta in conformità alle leggi speciali in materia di	
	cooperazione e di lavoro.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino una attività concorrente, nonchè di prestare lavoro	

	a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	L'organo amministrativo, in considerazione delle	
	caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro	
	instaurato, in deroga al comma precedente, può autorizzare il	
	socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di	
	terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative,	
	salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che	
	può tener conto delle tipologie e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto mutualistico.	
	Il domicilio dei Soci, per i rapporti con la Cooperativa, è	
	quello risultante dal libro dei Soci.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei	
	soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	sopraenumerate.	
	In aggiunta ai soci cooperatori possono altresì aderire alla	
	cooperativa come soci sovventori persone fisiche, e titolari	
	di azione di partecipazione cooperativa così come previsto al	
	titolo IV° del presente statuto.	
	ART. 8 PROCEDURA AMMISSIONE NUOVI SOCI	
	L'ammissione dei soci persone fisiche è finalizzata allo	
	svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e	
	all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica	
	della cooperativa. L'aspirante socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo e presso la sede sociale richiesta	
	scritta specificando:	

	a) nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice	
	fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio e la	
	cittadinanza;	
	b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui	
	chiede di essere iscritto;	
	c) l'ammontare delle quote sociali e le modalità con cui si	
	propone di sottoscrivere la quota sociale, che non dovrà	
	comunque mai essere inferiore alla quota minima di cui	
	all'art. 9 del presente statuto né superiore al limite massimo	
	fissato dalla legge, oltre all'eventuale sovrapprezzo e tassa	
	di ammissione, se deliberate dall'assemblea;	
	d) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro,	
	dell'eventuale esperienza e capacità professionale maturata	
	nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa,	
	delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle	
	condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che	
	intende instaurare in conformità con l'art. 5 del presente	
	statuto e dell'apposito regolamento, dei quali dichiara di	
	aver preso visione;	
	e) la dichiarazione di conoscere, accettare, il presente	
	statuto, ed i regolamenti della cooperativa, nonché l'impegno	
	a rispettarli, e dei quali dichiara di averne preso visione,	
	nonché di volersi attenere alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di non svolgere attività concorrente o in	

	contrasto e la non appartenenza ad altre cooperative come	
	socio-lavoratore o dipendente; g) la dichiarazione espressa di	
	accettazione della clausola arbitrale di cui al presente	
	statuto.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 7 del	
	presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità,	
	delibera, entro 60 giorni, con provvedimento di accoglimento,	
	e quindi assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci	
	cooperatori, ovvero a quella speciale dei soci in formazione o	
	in inserimento, o con provvedimento di rigetto che, motivato,	
	verrà comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla sua	
	adozione	
	L'aspirante socio, ricevuta la comunicazione scritta	
	dell'accoglimento della domanda di ammissione deve versare:	
	a) almeno il 20 % della quota sociale e la rimanente quota a	
	richiamo dell'organo amministrativo;	
	b) la tassa di ammissione se determinata;	
	c) l'eventuale sopraprezzo se deliberato.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa ed annotata nel	
	libro dei soci dopo che da parte dell'aspirante socio siano	
	stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un mese	
	dalla data della comunicazione dell'ammissione senza che siano	
	stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammissione	
	diventerà inefficace.	

	In caso di rigetto della domanda di ammissione l'aspirante	
	socio può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni	
	dalla comunicazione, chiedere un riesame da parte	
	dell'assemblea, la quale si pronuncerà, in via definitiva,	
	sulla domanda non accolta, se non appositamente convocata, in	
	occasione della sua prossima successiva convocazione.Nel caso	
	di deliberazione assembleare difforme, da quella dell'organo	
	amministrativo,quest'ultimo è tenuto a recepire la decisione	
	assembleare con deliberazione da assumersi entro 30 giorni	
	dalla data dell'assemblea. Le irregolarità commesse	
	dall'organo amministrativo, nelle procedure di ammissione dei	
	nuovi soci, possono formare oggetto di sanzioni che prevedono	
	la revoca degli amministratori e la possibile nomina di un	
	commissario straordinario.	
	Nella relazione al bilancio l'organo amministrativo deve	
	illustrare in merito alla politica associativa le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'accoglimento di	
	nuovi soci ed al loro diniego.	
	ART. 9 CONFERIMENTI - CARATTERISTICHE E TRASFERIMENTO DELLE	
	QUOTE DEI SOCI COOPERATORI .-	
	I conferimenti dei soci operatori sono rappresentati da	
	quote il cui valore nominale minimo e massimo non può essere	
	inferiore né superiore ai limiti previsti dalla legge. Chi	
	desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota	
	complessiva di capitale di importo pari ad EURO 1.549,37.	

	Oltre al danaro, i soci possono conferire beni in natura e	
	crediti e in questo caso si applica quanto disposto dal quarto	
	comma dell'art.2464 c.c..Le quote corrispondenti a tali	
	conferimenti, in natura o in crediti, devono essere	
	integralmente liberate al momento della sottoscrizione.	
	Inoltre i conferimenti possono riguardare tutti gli elementi	
	dell'attivo suscettibili di valutazione economica compresi la	
	prestazione d'opera o di servizi. Nel caso di conferimento	
	d'opera, questo può avvenire mediante prestazione di una	
	polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con	
	cui vengono garantiti, per l'intero valore assegnato, gli	
	obblighi assunti dal socio cooperatore aventi per oggetto la	
	prestazione d'opera o di servizi a favore della cooperativa.	
	Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano	
	le disposizioni degli articoli 2254 e 2255 c.c. Le quote di	
	capitale sociale sono sempre nominative non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincoli volontari in quanto esse si	
	considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a	
	garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci	
	contraggono con la medesima. Il creditore particolare del	
	socio finchè dura la cooperativa non può agire esecutivamente	
	sulla quota del medesimo. Le quote dei soci cooperatori non	
	possono essere cedute con effetto verso la società.I soci	
	possono cedere la quota di partecipazione, all'acquirente che	
	abbia i requisiti previsti per divenire socio, solo se	

	autorizzati dall'organo amministrativo. Il socio che intende	
	trasferire le proprie quote deve, quindi, darne comunicazione	
	all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando:	
	tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti	
	personali da questi posseduti ed il prezzo pattuito per la	
	cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	cooperativa dovrà iscrivere nel libro dei soci l'acquirente	
	che abbia i requisiti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare	
	l'arbitrato o proporre opposizione al Tribunale.	
	ART. 10 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI COOPERATORI	
	La quota di capitale sociale sottoscritta, nel caso di	
	conferimento di danaro, potrà essere versata a rate e	
	precisamente:	
	1) almeno il 20% all'atto del ricevimento della comunicazione	
	di ammissione;	
	2) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo	
	amministrativo.	
	I soci sono obbligati:	

	a) al versamento delle quote sociali sottoscritte, con le	
	modalità e nei termini sopra previsti;	
	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo se deliberato	
	dall'assemblea;	
	al versamento della tassa di ammissione se determinata	
	dall'organo amministrativo, destinata a coprire le spese di	
	costituzione e di iniziale funzionamento indipendentemente	
	dal valore delle riserve;	
	a cooperare al raggiungimento dei fini sociali mettendo a	
	disposizione le loro capacità professionali ed il loro	
	lavoro ed ad astenersi da ogni attività che sia comunque in	
	contrasto con i fini e con gli interessi della cooperativa;	
	ad accettare le quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibili per la cooperativa stessa;	
	all'osservanza delle disposizioni dello statuto, dei	
	regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali.La variazione del domicilio del socio deve	
	essere comunicata alla cooperativa con lettera raccomandata	
	ed essa ha effetto dopo 15 giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione.	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge. In generale spettano ai soci il diritto	
	di voto, il diritto ai dividendi ed ai ristorni, il diritto di	
	recesso e di controllo degli amministratori in conformità a	
	quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto. In	

	particolare i soci, che non partecipano all'amministrazione, ai	
	sensi dell'art. 2476, 2° comma, hanno diritto di avere dagli	
	amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali	
	e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia,	
	i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.	
	Il socio che intende procedere alla consultazione deve	
	avanzare richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale	
	determinerà la data d'inizio della consultazione entro 15	
	giorni dal ricevimento della richiesta comunicandola	
	tempestivamente al richiedente. I diritti inerenti all'esame	
	dei libri di cui ai commi precedenti, non spettano ai soci in	
	mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti	
	rispetto alle obbligazioni contratte con la società.	
	ART 11 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO COOPERATORE.	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione	
	della quota, fallimento e per morte del socio. In questi casi	
	il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde	
	verso questa per un anno dal giorno del verificarsi di tali	
	eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non	
	versata.	
	ART. 12 - RECESSO	
	Oltre che nei casi di recesso legale previsti dall'art. 2473	
	c.c., il recesso convenzionale compete al socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	

	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato	
	risolto per giustificato motivo oggettivo, e per quanto	
	disposto all'art. 13 punto 5, lett. c) del presente statuto;	
	d) il cui rapporto di lavoro, se diverse da quello	
	subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte	
	della cooperativa;	
	e) in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da	
	parte della cooperativa;	
	f) il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo	
	diverso, sia cessato per recesso del lavoratore.	
	g) Che non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto sociale	
	o alla trasformazione della cooperativa in altro tipo di	
	società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato	
	di liquidazione, al trasferimento della sede in altro comune,	
	alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal	
	presente statuto o alla modifica della clausola arbitrale di	
	cui all'art.44 del presente statuto;	
	h) che non ha consentito al compimento di operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione dei diritti	
	attribuiti ai soci;	
	i) per il trasferimento della residenza del socio in un comune	
	diverso da quello in cui la cooperativa svolge la sua	
	attività;	
	l) per la cessazione dell'attività della cooperativa nel comune	

	in cui il socio ha la sua residenza o dell'appalto in cui era	
	impiegato il socio;	
	m) nel caso previsto all'ultimo comma dell'art.2 del presente	
	statuto.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	L'intenzione del socio di voler esercitare il diritto di	
	recesso nei casi previsti al punto g) del presente articolo	
	dovrà essere comunicata all'organo amministrativo per iscritto	
	a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i	
	quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese delle	
	delibera che legittima il diritto di recesso, se il fatto che	
	legittima il recesso è diverso da una deliberazione da	
	iscrivere nel registro delle imprese esso è esercitato entro	
	trenta giorni dall'avvenuta conoscenza da parte del socio. Il	
	diritto di recesso in ogni caso non può essere esercitato	
	prima che siano decorsi novanta giorni dalla data di	
	costituzione.	
	L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso	
	entro sessanta giorni dalla ricezione, per verificare la	
	ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del	
	presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i	
	presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne	
	immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale.	

	Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto	
	sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Fatto salvo quanto previsto dall'art.12 lett. c), d) ed e) in	
	caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con	
	il socio, si risolverà di diritto a far data dalla delibera	
	dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi	
	motivi della risoluzione del rapporto sociale.	
	ART. 13 - ESCLUSIONE	
	L'esclusione deve essere pronunciata dall'organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei	
	confronti del socio che:	
	1) non abbia versato interamente la quota sociale sottoscritta	
	e richiamata;	
	2) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per	
	partecipare al conseguimento dello scopo sociale;	
	3) che sia stato interdetto, dichiarato fallito o che sia	
	stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena	
	che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici	
	uffici;	
	4) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità	
	previste dal precedente articolo 7;	
	5) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	-a) per mutuo consenso;	
	-b) per dimissioni o per recesso contrattuale da parte del	

	lavoratore;	
	-c) per perdita dell'appalto da parte della cooperativa, con	
	conseguente assunzione o passaggio diretto presso il	
	subentrante appaltatore;	
	-d) per mancato superamento del periodo di prova;	
	6) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai	
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge;	
	7) si sia venuto a trovare in una delle condizioni di	
	sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o risultati	
	inabilitato a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	8) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con	
	inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno	
	temporanea, del rapporto;	
	9) senza giustificato motivo si renda moroso nei pagamenti;	
	di eventuali debiti contratti verso la cooperativa;	
	10) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art.7 del presente statuto senza	
	la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	11) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò	
	univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli	
	interessi sociali;	
	12) che in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro	
	subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento, per	

	giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;	
	13) il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello	
	subordinato, sia stato risolto dalla cooperativa per	
	inadempimento contrattuale da parte del lavoratore;	
	14) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla	
	cooperativa.	
	Nel caso di cui al punto 1) l'esclusione non può aver luogo se	
	non trascorso un mese dalla diffida ad adempiere. Quando	
	ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa,	
	l'organo amministrativo ha facoltà di non decretare	
	l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il	
	limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di	
	sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della	
	eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto,	
	fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti 5),	
	11) e 12), in caso di esclusione l'ulteriore rapporto di	
	lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far	
	data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può	
	proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	ART. 14 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	

	debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari,	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la	
	cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo	
	amministrativo su tali materie potranno essere demandate alla	
	decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'articolo 44	
	del presente statuto.	
	I soci che intendessero reclamare contro i menzionati	
	provvedimenti dovranno promuovere la procedura arbitrale con	
	atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa a pena	
	di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevimento della	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	ART. 15 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso delle somme versate a titolo di capitale sociale,	
	aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per	
	rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 29	
	del presente statuto. La liquidazione della partecipazione	
	sociale non comprende, in ogni caso, il rimborso del	
	soprapprezzo.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo,	
	eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili	
	al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo	

	di cui al precedente comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla	
	cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale	
	credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Per la parte di liquidazione eccedente l'originario	
	conferimento e per le quote assegnate al socio ex articolo	
	2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso	
	può essere corrisposto in più rate ed entro il termine massimo	
	di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno	
	corrisposti gli interessi legali.	
	I soci, receduti o esclusi, avranno, altresì diritto alla	
	quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati,	
	relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale diventa operativo.	
	Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde	
	verso questa per il pagamento dei Conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo	
	scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza	
	della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei	
	limiti di quanto ricevuto a titolo di liquidazione della	
	quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la Cooperativa gli eredi ed i legatari del	
	socio defunto.	

	ART. 16 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio gli eredi provvisti dei requisiti	
	per l'ammissione subentrano nella partecipazione del socio	
	deceduto se ne fanno richiesta e se, sono più di uno, nominano	
	un rappresentante comune. Diversamente conseguono il diritto	
	al rimborso delle quote effettivamente versate ed	
	eventualmente attribuite nonchè al pagamento dei dividendi	
	maturati, nella misura e con le modalità previste nel	
	precedente articolo.	
	Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione delle quote, atto notorio dal	
	quale risultino gli aventi causa e la nomina di un unico	
	delegato alla riscossione.	
	ART. 17 - PRESCRIZIONE DEL DIRITTIO AL RIMBORSO.	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'organo amministrativo ad una apposita	
	riserva indivisibile. La cooperativa potrà compensare il debito	
	derivante dal rimborso della quota o dal pagamento della	
	prestazione mutualistica o dal rimborso di prestiti con il	

	credito derivante da penali o da risarcimento danni.	
	ART. 18 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI	
	LAVORATORI	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinate da apposito regolamento interno, approvato	
	dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura	
	subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di	
	lavoro instaurato con i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato il regolamento richiama i contratti	
	collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì conto	
	della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi	
	specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per	
	prestazioni analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Esso può, altresì definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle	

	condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze	
	produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative	
	che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci	
	lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la	
	sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del	
	socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV °	
	SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	
	ART. 19 - SOCI FINANZIATORI	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III° del	
	presente Statuto, qualora vengano costituiti, con deliberazione	
	di assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui	
	all'art. 4 della legge n. 59/92, al fine di agevolare il	
	conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione	
	dell'oggetto sociale, possono essere ammessi nella Cooperativa	
	soci denominati "SOCI SOVVENTORI" , che investono capitali	
	nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni	
	istituzionali dell'impresa nonché, qualora la cooperativa abbia	

	adottato procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, emettere <u>azioni</u>	
	<u>di partecipazione cooperativa</u> di cui agli artt. 5 e 6 della	
	stessa legge n. 59/92.	
	Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che	
	giuridiche.	
	L'aspirante socio sovventore dovrà presentare all'organo	
	amministrativo apposita domanda scritta contenente:	
	- l'indicazione delle generalità ovvero se trattasi di persona	
	giuridica l'indicazione della denominazione sociale e della	
	sede;	
	- il numero delle azioni che intende sottoscrivere;	
	-l'impegno ad attenersi al presente statuto,alle deliberazioni	
	ed ai regolamenti adottati dagli organi sociali.	
	Il socio sovventore può recedere allorquando si verifichi uno	
	dei casi previsti dall'art.2437 c.c.. Inoltre il socio	
	sovventore spetta il diritto di recesso qualora sia decorso	
	l'eventuale termine temporale minimo definito dall'assemblea	
	in sede di emissione di azioni.	
	L'esercizio del recesso e la liquidazione della azioni sono	
	regolati dagli articoli 2526 e 2529 c.c.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai	
	soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la	
	natura del rapporto ma non le disposizioni concernenti i	

	requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità. e le	
	condizioni di trasferimento. Il rapporto con i soci sovventori	
	sarà disciplinato in conformità alla normativa vigente in	
	materia da apposito regolamento approvato dall'assemblea	
	ordinaria dei Soci.	
	ART. 20 CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. A	
	tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo	
	per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti	
	dei soci sovventori.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni	
	nominative trasferibili del valore non inferiore ad euro 25,00	
	(venticinque/00) e non superiore ad euro 500,00	
	(cinquecento/00) ciascuna.	
	ART. 21 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DI SOVVENZIONE	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono	
	essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'organo amministrativo.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve	
	comunicare il proposto acquirente e l'organo amministrativo ha	
	la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento	

	del soggetto acquirente ,indicato dal socio che intende	
	trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad	
	indicarne altro gradito e, in mancanza,il socio potrà vendere	
	a chiunque.	
	ART. 22 TASSO DI REMUNERAZIONE	
	Il Tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori	
	potrà essere maggiorato rispetto a quello dei soci cooperatori	
	nella misura massima consentita dalla legge.	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella	
	ripartizione degli utili nella misura di due punti percentuali	
	in più rispetto alla remunerazione delle quote dei soci	
	cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. A	
	favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione	
	cooperativa il privilegio opera comunque in misura non	
	superiore a due punti percentuali. La predetta remunerazione	
	delle azioni deve essere corrisposta anche nel caso in cui	
	l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci	
	cooperatori.	
	ART. 23 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI FINANZIATORI.	
	Fatte salve specifiche disposizioni di legge o di statuto, a	
	ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti	
	proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun	
	socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di	
	cinque voti.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non	

	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci	
	finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro tale	
	limite, applicando un coefficiente correttivo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili	
	per legge e il numero di voti da essi portato.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che	
	essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di	
	almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente	
	nonchè di un liquidatore in caso di scioglimento della	
	cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei	
	voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione	
	dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci	
	sovventori può prevedere la nomina da parte di tale categoria	
	di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purchè non	
	superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il	
	valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni del socio	
	sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del	
	capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per	
	il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore	

	delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia	
	dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e	
	qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento	
	gratuito del capitale a favore dei soci sovventori, sia della	
	quota parte di riserve divisibili.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci	
	finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso	
	il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di	
	iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti	
	dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può	
	stabilire un periodo maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle	
	azioni dovrà avvenire ai sensi degli artt. 2437-bis e	
	seguenti, cod. civ.	
	ART. 24 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto	
	stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la	
	Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa,	
	anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto	
	di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore	
	contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto	

	risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato	
	presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte	
	in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai	
	lavoratori dipendenti non soci della Cooperativa.	
	Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi	
	patrimoniali stabiliti dalla legge.	
	Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria	
	dei soci, saranno determinate le modalità attuative delle	
	procedure di programmazione di cui al presente articolo.	
	L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione	
	determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e	
	di nomina del rappresentante comune.	
	Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può	
	esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere	
	alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le	
	deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni	
	dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori	
	di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della	
	Società.	
	ART. 25 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal	
	presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in	

	assemblea speciale.	
	L'assemblea speciale è convocata dall'organo amministrativo	
	della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria,	
	quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta	
	richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni	
	nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono	
	determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e	
	seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive	
	disposizioni del presente Statuto.	
	ART. 26 - STRUMENTI DI DEBITO	
	Con deliberazione dell'Assemblea la Cooperativa ai sensi	
	dell'art. 2526 c.c. può emettere titoli di debito nonché	
	strumenti privi di diritti di amministrazione ad investitori	
	qualificati o istituzionali quali quelli costituiti ai sensi	
	della legge n.49/1985.	
	In tal caso con regolamento approvato dalla stessa assemblea	
	sono stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione, il	
	numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale	
	unitario; le modalità di circolazione; i criteri di	
	determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione	
	degli interessi; il termine di scadenza e le modalità di	
	rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo Amministrativo ai fini della	

	collocazione dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del	
	c.c. in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	TITOLO V°	
	PATRIMONIO SOCIALE ESERCIZIO E BILANCIO	
	ART. 27 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:	
	1. dai conferimenti dei soci cooperatori e rappresentato da un	
	numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non	
	inferiore ad Euro 1.549,37 né superiore al limite massimo	
	stabilito dalla legge;	
	2. dai conferimenti dei soci sovventori rappresentato da	
	azioni nominative, ciascuna del valore nominale ciascuna non	
	inferiore né superiore al limite massimo stabilito dalla legge	
	,confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento o aziendale, di cui	
	all'articolo 5 del presente statuto;	
	dai conferimenti di soci o di terzi rappresentati dalle	
	delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna non	
	inferiore né superiore al limite massimo stabilito dalla	
	legge;	

	dal valore degli strumenti finanziari privi di diritti di	
	amministrazione di cui al precedente articolo 26 ;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata dalle quote delle	
	eccedenze attive di cui al successivo articolo 29 e con il	
	valore delle quote di capitale non rimborsate ai soci	
	receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;	
	c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo delle quote sociali;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro	
	fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari	
	rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali	
	adempimenti previsti dalla legge, costituita dall'assemblea e/o	
	prevista per legge;	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci ne rispondono nel	
	limite del capitale sottoscritto ed eventualmente assegnato.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono	
	essere ripartite, in qualunque forma, tra i soci nè durante la	
	vita sociale nè all'atto del suo scioglimento.	
	ART. 28 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo, oltre a quanto disposto dall'art.2429-bis c.c.	
	deve illustrare l'andamento delle attività anche nei suoi	
	riflessi sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti	

	a vantaggio delle persone a cui favore la cooperativa	
	opera, dei soci e della comunità tutta, nonché i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico. Nello stato patrimoniale e nel conto economico	
	devono essere riportati separatamente i dati dell'attività	
	svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni	
	mutualistiche. Gli amministratori documentano, nella nota	
	integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi	
	dell'articolo 2513 del codice civile.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla	
	gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri	
	seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con	
	il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della	
	società. Nella suddetta relazione l'organo amministrativo	
	illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con	
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci ed il loro recesso.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale o, comunque quando lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della cooperativa, entro centottanta giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale.	
	In questo caso l'organo amministrativo, con propria	
	deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni	

	dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare	
	le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente	
	necessario l'utilizzo del maggior termine fino a centottanta	
	giorni.	
	L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della	
	dilazione nella relazione sulla gestione.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	ART. 29 RISTORNI E DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio può appostare a favore dei soci, trattamenti	
	economici ulteriori a titolo di ristorno, qualora lo	
	consentono le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'assemblea che approva il bilancio, opererà la ratifica dello	
	stanziamento dei ristorni operato dall'organo amministrativo	
	deliberando sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo	
	apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità della	
	prestazione lavorativa al fine di erogare loro un trattamento	
	economico ulteriore rispetto alle retribuzioni. L'assemblea	
	può deliberare di retribuire i ristorni in forma diretta	
	assegnando somme di denaro o in forma indiretta mediante	

	aumento proporzionale delle rispettive quote sottoscritte e	
	versate Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate	
	anche per l'attivazione del prestito sociale.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dell'avanzo di esercizio destinandolo:	
	A) una quota a riserva legale nella misura non inferiore a	
	quella prevista dalla legge, qualunque sia l'ammontare del	
	fondo;	
	B) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge	
	59/92, nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
	C) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al	
	capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato,	
	da distribuire:	
	1) ai soci Cooperatori in misura non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e	
	mezzo;	
	2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto	
	stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti.	
	D) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale	
	sottoscritto e versato nei limiti e alle condizioni previsti	
	dall'art.7 della legge 59/92 e comunque sempre nei limiti	
	consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici ai fini fiscali;	

	E) una eventuale quota da distribuire ai possessori di	
	strumenti finanziari diversi dalle azioni di sovvenzione e di	
	partecipazione cooperativa;	
	F) una eventuale quota destinata ai soci a titolo di ristorno	
	nel caso che l'organo amministrativo non l'abbia appostata al	
	conto economico, sempre nei limiti e secondo le modalità di	
	legge;	
	G) un'eventuale quota ai fondi di cui al punto e) del	
	precedente articolo 27;	
	H) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge di cui ai punti A)) e B)	
	del presente articolo necessarie per il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle	
	disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili	
	di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	L'assemblea può inoltre deliberare che gli eventuali dividendi	
	ai soci siano trattenuti dalla cooperativa e accreditati per	
	ciascuno di essi in conto nuove quote sociali.-	
	TITOLO VI°	
	GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	ART. 30 SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE	
	Il sistema di amministrazione adottato dalla cooperativa	
	prevede i seguenti organi:	
	a) l'assemblea dei soci;	

	b) l'organo amministrativo;	
	c) il collegio sindacale, se nominato;	
	A) - ASSEMBLEA	
	ART. 31 ASSEMBLEA	
	Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'assemblea è l'organo sovrano della cooperativa e le sue	
	deliberazioni adottate in conformità dello statuto, della legge	
	e dei regolamenti, vincolano tutti i soci, ancorché non	
	intervenuti o dissenzienti.	
	L'assemblea viene convocata presso la sede sociale salvo	
	diversa deliberazione, dall'organo amministrativo mediante	
	avviso contenente:	
	- l'indicazione delle materie da trattare, del luogo	
	dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio	
	nazionale) e della data e ora della prima e della seconda	
	convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattrore	
	dopo la prima, secondo le seguenti modalità alternative fra	
	loro:	
	1) avviso affisso nei locali sociali;	
	2) comunicato ai soci con mezzi idonei allo scopo quali	
	raccomandata a mano o telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari che garantiscano l'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal	
	libro soci o a mezzo raccomandata con le stesse modalità e	

	termini.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta	
	a quella obbligatoria stabilita nel comma precedente, usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei	
	componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale	
	ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle	
	deliberazioni assunte ai componenti degli organi	
	amministrativi e di controllo non presenti.	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	secondo quanto previsto dall'art.28 del presente statuto, per	
	l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo	
	amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un	
	decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci	
	sovventori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	

	argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di	
	una relazione da essi predisposta.	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	ART. 32 - ASSEMBLEA ORDINARIA- COMPETENZE.	
	L'assemblea ordinaria;	
	1) approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'organo	
	amministrativo e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche	
	l'eventuale bilancio preventivo;	
	2) determina il periodo di durata del mandato e predetermina	
	il numero dei componenti del consiglio di amministrazione da	
	eleggere, e provvede alle relative nomine e revoche;	
	3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli	
	amministratori per la loro attività collegiale; determina un	
	importo complessivo per la remunerazione di tutti gli	
	amministratori, inclusi quelli investiti di particolare	
	cariche;	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, i componenti del collegio sindacale, designa tra	
	questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti;	
	delibera l'eventuale revoca;	
	5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se	
	nominato, l'incarico di controllo contabile ex art. 2409	
	quater del codice civile, e determina il corrispettivo	
	relative all'intera durata dell'incarico;	

	6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex	
	art. 2409 bis;	
	7)approva i regolamenti previsti dall'art. 47 del presente	
	statuto con le maggioranze previste per l'assemblea	
	straordinaria nonché i regolamenti previsti dall'art.6,comma 1	
	della legge 142 del 2001;	
	8) delibera sulla domanda di ammissione dell'aspirante socio	
	non accolta dall'organo amministrativo , in adunanza	
	appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della	
	prima convocazione successiva alla richiesta da parte	
	dell'interessato;	
	9) delibera, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con	
	previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle	
	disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti	
	in materia;	
	10) delibera la ratifica dei ristorni o di eventuali	
	trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione	
	retributiva,o la quota degli utili da destinare a ristorno ai	
	sensi del punto d) del precedente art.29;	
	11) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati	
	dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere	
	l'attività imprenditoriale della cooperativa;	
	12) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti	
	dal presente statuto;	

	13) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale;	
	14) delibera le procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale di	
	cui all'art. 5 del presente statuto approvandone annualmente,	
	in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione,	
	previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni	
	di partecipazione cooperativa;	
	L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia	
	attribuita dalla legge alla sua competenza.	
	ART. 33 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA.-	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare a norma dell'art.2365 c.c.	
	sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese quelle	
	riguardanti le clausole di cui all'articolo 2514 del codice	
	civile,) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle materie	
	espressamente riservate dalla legge e dal presente statuto	
	alla competenza dell'organo amministrativo.	
	ART. 34 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente	
	costituita:	
	- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o	

	per delega la meta più uno dei voti spettanti a tutti i soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia	
	ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda	
	convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società,	
	l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda	
	convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei	
	tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti o	
	rappresentati.	
	ART. 35 - INTERVENTO - VOTAZIONI - RAPPRESENTANZA	
	Nelle assemblee hanno diritto di intervenire e di voto coloro	
	che risultano iscritti nel libro dei soci operatori e nel	
	libro dei soci finanziatori da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte, fermi	
	rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci	
	finanziatori ed i soci iscritti nella categoria speciale. Ogni	
	socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare delle quote possedute.	
	Ciascun socio finanziatore avrà diritto ad un numero di voti	
	stabilito dall'apposito regolamento.	
	Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso,	
	essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti	

	all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna	
	assemblea generale.	
	I soci che abbiano diritto di intervenire , che per qualsiasi	
	motivo, non possono presenziare ai lavori dell'assemblea,hanno	
	la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio,	
	appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o	
	sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma avente	
	diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può	
	rappresentare sino ad un massimo di tre soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'assemblea e conservate agli atti sociali.	
	Le associazioni di rappresentanza territoriali del movimento	
	cooperativo cui la cooperativa aderisce potranno partecipare	
	con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza	
	diritto di voto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa,ma potranno avvenire per acclamazione.Per le	
	votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata	
	di mano,salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	ART. 36- PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA.-	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente o dall'Amministratore	
	Unico.La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la	
	maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non	
	socio. Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la	
	regolarità della costituzione, accerta l'identità e la	

	legittimazione dei presenti regola il suo svolgimento ed	
	accerta i risultati delle votazioni. Il verbale delle	
	assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un	
	notaio.	
	ART. 37 - ASSEMBLEA SPECIALE PER I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI	
	FINANZIARI	
	Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di	
	voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:	
	1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della	
	cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;	
	2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti	
	ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile;	
	3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di	
	ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario	
	alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli	
	strumenti finanziari e sul rendiconto relative;	
	5) sulle controversie con la cooperativa e sulle relative	
	transazioni e rinunce;	
	6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna	
	categoria di strumenti finanziari.	
	L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della	
	cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano	
	necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli	

	strumenti finanziari ne faccia richiesta.	
	Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle	
	deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli	
	interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei	
	rapporti con la cooperativa.	
	Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri dei	
	soci ed il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea	
	e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere	
	all'assemblea della cooperativa e di impugnarne le	
	deliberazioni.	
	B) - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART. 38 - NOMINA - COMPOSIZIONE DURATA METODO .-	
	La cooperativa può essere amministrata, a scelta, da un	
	amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	costituito da un numero dispari di membri variabile da 3 (tre)	
	a 7 (sette) eletti dall'Assemblea previa predeterminazione del	
	numero da eleggere. I componenti del Consiglio, oltre che	
	scelti fra i Soci anche sovventori, possono essere scelti	
	anche tra soggetti non soci purchè la maggioranza del	
	Consiglio sia scelta tra i soci Cooperatori. L'Amministratore	
	Unico deve essere scelto unicamente tra i soci Cooperatori.	
	I componenti l'organo amministrativo sono sempre rieleggibili	
	e restano in carica da uno a tre esercizi, secondo la	
	decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso	
	gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata	

	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	
	Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un	
	consiglio di amministrazione le decisioni del Consiglio sono	
	sempre adottate in forma collegiale. Spetta al Consiglio di	
	Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale,	
	determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che	
	siano investiti di particolari cariche in conformità del	
	presente statuto, entro i limiti complessivi fissati	
	dall'assemblea.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-	
	Presidente. Il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad	
	uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo,	
	determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di	
	esercizio della delega; in ogni caso non potranno essere	
	oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381	
	del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di	
	recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al	
	precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla	
	natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono	
	all'organo amministrativo e al collegio sindacale, con la	
	periodicità di novanta giorni, sul generale andamento della	

	gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e	
	caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue	
	controllate.	
	Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire in modo	
	informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi	
	delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative	
	alla gestione della società.	
	ART. 39 - COMPETENZA E RIUNIONI	
	All'organo amministrativo è affidata la gestione della società	
	e a tal fine è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri	
	per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa,	
	salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi	
	previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso,	
	delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del	
	codice civile in materia di mutualità prevalente.L'organo	
	amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia	
	fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione è	
	fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni	
	prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma,	
	fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci	
	effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli amministratori in carica.	

	L'organo amministrativo, delibera validamente, sempre in forma	
	collegiale con la presenza effettiva della maggioranza dei	
	suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti.	
	In caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le votazioni sono palesi.	
	Agli amministratori oltre al rimborso delle spese sostenute	
	per l'esercizio delle loro funzioni potrà essere assegnata una	
	indennità annua complessiva che verrà determinata	
	dall'assemblea all'atto della nomina. Agli stessi potrà altresì	
	essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità	
	di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa	
	da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante	
	apposita polizza assicurativa. Ogni amministratore deve dare	
	notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di	
	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una	
	determinata operazione della società, precisandone la natura,	
	i termini, l'origine e la portata; se si tratta amministratore	
	delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione,	
	investendo della stessa l'organo amministrativo.	
	Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del	
	consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le	
	ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.	
	Le deliberazioni dell'organo amministrativo che non sono prese	

	in conformità della legge e dello statuto possono essere	
	impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli	
	amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere	
	impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.	
	ART. 40 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI .-	
	Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di	
	amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi	
	previsti dall'articolo 2386 c.c purchè la maggioranza sia	
	sempre costituita da soci cooperatori e comunque da	
	amministratori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli amministratori così nominati scadono in contemporanea con	
	quelli in carica.	
	ART. 41 POTERI DI RAPPRESENTANZA .-	
	L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Cooperativa	
	e la firma sociale. In caso di nomina del Consiglio di	
	Amministrazione la rappresentanza e la firma sociale spetta	
	al Presidente del Consiglio di Amministrazione, limitatamente	
	agli atti rientranti nell'oggetto sociale.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente perciò è autorizzato a	
	partecipare agli appalti pubblici, riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	

	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti	
	a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Vice-	
	Presidente o a un membro del consiglio, nonchè, con speciale	
	procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.	
	Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte	
	all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.	
	C) - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	
	ART. 42 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'art.2543,comma 1° c.c. la nomina del collegio sindacale è	
	obbligatoria.Il collegio sindacale, qualora nominato	
	dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due	
	supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.	
	I sindaci supplenti,in caso di decadenza o rinuncia di uno	
	effettivo sono destinati a subentrare in ordine di anzianità,	
	e sempre nel rispetto dei requisiti di legge.	
	Il Presidente del collegio sindacale è designato	
	dall'assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi,	

	e scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	ART. 43 COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE.-	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adequatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	Il Collegio esercita anche il controllo contabile ai sensi	
	degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle	
	riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto	
	dagli intervenuti. Il collegio sindacale è regolarmente	
	costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e	
	delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I sindaci devono	
	assistere alle adunanze delle Assemblee dei Soci ,alle	
	adunanze dell'organo amministrativo. La decadenza ha luogo	
	anche nel caso in cui non si partecipi senza giustificato	
	motivo a due riunioni. In caso di omissione o di	
	ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il	
	collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le	
	pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa	
	comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione	

	convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo	
	incarico ravvisi i fatti censurabili di rilevante gravità e vi	
	sia urgente necessita di provvedere.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di	
	esercizio, devono indicare specificamente nella relazione	
	prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo	
	mutualistico così come disposto dall'art.2 legge 59/92.	
	Dovranno inoltre documentare la condizione di prevalenza	
	evidenziando i parametri contabili ai sensi dell'art. 2513	
	c.c. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad	
	effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione,	
	anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi	
	nell'apposito libro.	
	La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice	
	civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.	
	ART. 44 CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i	
	soci e la cooperativa, anche se promosse da amministratori,	
	liquidatori e sindaci se nominati ovvero nei loro confronti e	
	che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale saranno devolute alla cognizione di arbitri	
	rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.n.5/03	
	nominati con le modalità previste dal presente articolo salvo	

	che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico	
	Ministero. Gli arbitri sono in numero di:	
	uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	500,00 (cinquecento/00). Ai fini della determinazione del	
	valore della controversia si tiene conto della domanda di	
	arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti	
	del codice di procedura civile;	
	tre arbitri per le altre controversie. Gli arbitri tutti	
	nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla	
	parte più diligente dal Presidente del Consiglio Notarile del	
	distretto nel cui ambito ha sede la cooperativa. I tre arbitri	
	così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel	
	caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di	
	disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del	
	Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più	
	diligente, il Presidente del Tribunale della circoscrizione in	
	ha sede la cooperativa.	
	La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci,	
	anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è	
	condizione di proponibilità della domanda di adesione alla	
	cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle	
	contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda	
	di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di	
	amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla	
	espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. La	

	domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i	
	soci è comunicata alla cooperativa, fermo restando quanto	
	disposto dall'art.35 comma 1 del D.lgs.n.5/03.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art.36 del D.Lgs. n.5/03 i soci possono	
	convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità	
	o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento	
	ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla	
	costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino	
	detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art.35,comma 2, D.Lgs. n.5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri	
	fissano al momento della costituzione le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi in ogni	
	caso devono fissare una apposita udienza di trattazione. Le	
	spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate	
	dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	

	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	dell'attività sociale.	
	Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono	
	essere approvate con delibera dei soci e con la maggioranza di	
	almeno i due terzi dei soci. I soci assenti e dissenzienti	
	possono entro i successivi novanta giorni esercitare il	
	diritto di recesso.	
	Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e	
	36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.	
	Il Collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le	
	eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.	
	Non possono essere oggetto di compromesso le controversie	
	nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del	
	Pubblico Ministero.	
	TITOLO VII °	
	DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	
	ART. 45 SCIoglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste ai numeri 1)	
	2) 3) 5) 6) 7) dell'art.2484c.c, nonchè nei seguenti casi:	
	a)per la perdita del capitale sociale ex art.2545-duodecies	
	c.c;	
	b) per la riduzione del numero dei soci al di sotto di quello	

	legale se non viene reintegrato nel termine massimo di un	
	anno;	
	c) per atto dell'autorità di vigilanza ex art.2545 septies	
	c.c.;	
	d) per provvedimento dell'autorità che ordina la liquidazione	
	coatta amministrativa ex art.2545-ter-decies c.c.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di	
	scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante	
	iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso	
	l'ufficio del registro delle imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa,	
	l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	Collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla	
	cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche	
	di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti	
	necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi	
	compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami,	
	in funzione del migliore realizzo.	

	Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere	
	tutti gli atti utili per la liquidazione della società, salvo	
	i seguenti, che dovranno comunque essere approvati	
	dall'assemblea:	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le	
	maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e	
	dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle	
	deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di	
	liquidazione hanno diritto di recedere.	
	ART. 46 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE	
	Dichiarato lo scioglimento il patrimonio sociale che risulterà	
	dall'attività di liquidazione sarà devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, dedotti nell'ordine:	
	a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i	
	dividendi eventualmente maturati;	
	b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi	
	eventualmente maturati;	
	c) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori i,	
	eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;	
	d) la parziale assegnazione ai possessori di strumenti	
	finanziari, qualora emessi, secondo quanto eventualmente	

	stabilito dall'assemblea dei soci lavoratori, nel rispetto dei	
	limiti imposti dalla legge.	
	ART. 47 REGOLAMENTI	
	Il funzionamento tecnico amministrativo della Cooperativa,	
	nonché i rapporti e le modalità di versamento da parte dei	
	soci ordinari e Sovventori, la prestazione professionale ed il	
	trattamento economico dei soci d'opera, l'utilizzo dei soci	
	volontari e svantaggiati saranno disciplinati da appositi	
	regolamenti interni da redigersi da parte del Consiglio e da	
	approvarsi dall'Assemblea dei soci. Anche per la raccolta del	
	risparmio tra Soci dovrà redigersi apposito regolamento	
	interno.	
	ART. 48 PRINCIPI DI MUTUALITA - NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI	
	FINALI	
	Alla cooperativa che si prefigge il conseguimento dei	
	parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi	
	dell'art. 2512 e seguenti del codice civile è fatto divieto	
	di:	
	distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	

	distribuire le riserve fra i soci né durante la vita della	
	società né allatto dello scioglimento;	
	In caso di scioglimento e messa in liquidazione l'intero	
	patrimonio sociale,dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione secondo la procedura di cui al precedente	
	articolo 46. Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514	
	per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e	
	previste nel presente statuto agli artt. 27 (divieto di	
	distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 29	
	(destinazione dell'utile) e 46 (devoluzione del patrimonio	
	residuo) sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservate.La soppressione delle clausole di cui allart.2514	
	c.c dovrà essere fatta con le maggioranze previste per	
	l'assemblea straordinaria.	
	Per quanto non è regolato nel presente statuto valgono le	
	norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla	
	cooperazione di cui alla legge 142/2001,di cui al al D.Lgs. 17	
	gennaio 2003,n.6	
	Brunalba CARPIGNANI PANEBIANCO	
	dr. Giuseppe REINA, Notaio	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del	
	documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3	
	del DPR n. 445/2000, registrato il 9.3.2005 al n° 30060 di	